

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1253 DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 2022****che rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda le deroghe a determinati requisiti introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/201**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce requisiti tecnici comuni per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installare in tali aeromobili.
- (2) A norma dell'allegato II, punto 3.1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139, le imprese di progettazione e di produzione approvate devono realizzare e mantenere un sistema di gestione per garantire la conformità ai requisiti essenziali stabiliti in detto allegato, gestire i rischi in materia di sicurezza e migliorare costantemente tale sistema.
- (3) A norma dell'annesso 19 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 («convenzione di Chicago»), le autorità competenti sono tenute a imporre alle imprese di progettazione e di produzione approvate di attuare un sistema di gestione della sicurezza.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione ⁽³⁾ ha introdotto un sistema di gestione per tutte le imprese di progettazione e di produzione approvate che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 748/2012, allegato I, affinché si conformino alle norme internazionali e alle pratiche raccomandate dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) stabilite nell'annesso 19 della convenzione di Chicago.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione ⁽⁴⁾ ha introdotto un sistema di gestione e sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti.
- (6) Il regolamento delegato (UE) 2022/201 e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 hanno modificato, rispettivamente, l'articolo 8 e l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012. Le modifiche hanno stabilito periodi transitori fino al 7 marzo 2025 per consentire alle imprese di progettazione e di produzione di correggere eventuali non conformità relative ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 nell'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012.
- (7) Il testo adottato che modifica l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 fa erroneamente riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 anziché al regolamento delegato (UE) 2022/201.

⁽¹⁾ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall'Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/203 della Commissione, del 14 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle autorità competenti e rettifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 46).

- (8) Il testo che modifica l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 non ha inoltre tenuto conto del fatto che solo una serie limitata di requisiti introdotti con il regolamento delegato (UE) 2022/201, principalmente i requisiti in materia di segnalazione e di conservazione della documentazione, è applicabile alle imprese che fabbricano prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che sono titolari di un'autorizzazione a procedere, e che tale autorizzazione a procedere è valida solo per un periodo limitato. Pertanto il periodo transitorio fino al 7 marzo 2025 per correggere eventuali non conformità relative ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 non riguarda tali imprese. Al fine di garantire la coerenza con la data di applicabilità del regolamento delegato (UE) 2022/201, è quindi opportuno che le imprese per le quali è rilasciata un'autorizzazione a procedere in data 7 marzo 2023 o precedente non siano tenute a conformarsi ai requisiti introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.
- (9) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (UE) n. 748/2012, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5. In deroga al punto 21.B.225, lettera d), punti 1) e 2), dell'allegato I (parte 21), un'impresa di produzione titolare di un certificato di approvazione valido rilasciato in conformità all'allegato I (parte 21) può, fino al 7 marzo 2025, correggere eventuali non conformità in relazione ai requisiti dell'allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione (*).

Se dopo il 7 marzo 2025 l'impresa non ha posto fine a tali non conformità, il certificato di approvazione è revocato, limitato o sospeso, in tutto o in parte.

6. In deroga al punto 21.A.125C, lettera a), punto 1), dell'allegato I (parte 21), un'impresa che fabbrica prodotti, parti o pertinenze senza certificato di approvazione e che è titolare di un'autorizzazione a procedere valida rilasciata in data 7 marzo 2023 o precedente in conformità all'allegato I (parte 21) non è tenuta a conformarsi ai requisiti pertinenti dell'allegato I introdotti dal regolamento delegato (UE) 2022/201.

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/201 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i sistemi di gestione e i sistemi di segnalazione delle non conformità che devono essere istituiti dalle imprese di progettazione e di produzione, nonché le procedure applicate dall'Agenzia, e rettifica tale regolamento (GU L 33 del 15.2.2022, pag. 7).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 7 marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN